

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod.Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

Sant'Agata di Militello, 13.04.2017

**All'Ufficio Scolastico per la
Regione Basilicata**

Piazza delle Regioni s.n.c.

85100 - Potenza -

Pec:drba@postacert.istruzione.it

**All'Ufficio Scolastico per la
Regione Calabria**

Via Lungomare 259

88100 Catanzaro

Pec: drcal@postacert.istruzione.it

**All'USP - Ambito Territoriale per
la Provincia di Matera**

Via Siris, snc

75100 Matera

PEC: uspmt@postacert.istruzione.it

Oggetto: Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale del Miur, dell'Ufficio Scolastico per la Regione Basilicata, Ufficio Scolastico per la Regione Calabria e Ufficio Scolastico Provinciale di Matera per notifica per pubblici proclami relativa al proc. **Miceli Maria/MIUR**, n. 347/2017 R.G. del Tribunale di Matera – Sezione Lavoro – G.d.L. Dott. Antonio Marziario, ud. 08.05.2017

Io **Avv. Massimiliano Fabio** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, pec: massimilianofabio@pec.giuffre.it, fax 0941 701160, quale difensore della

Docente Miceli Maria,

nata a Siracusa, il 10 Luglio 1977, codice fiscale MCL MRA 77L50 I754N, residente in Via Emanuela Setti Carraro, 10 di Santo Stefano di Camastra

(Me) elettivamente domiciliata in Recinto Nazioni Unite n.13 di Matera, nello studio dell'Avv. **Anna LATERZA** del Foro di Matera, che rappresento e difendo in virtù di delega allegata al ricorso indicato in oggetto, visto il decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera del 10.04.2017 reso nel procedimento n.347/2017 R.G.

CHIEDO

1) che si provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico per la Regione Basilicata, dell'Ufficio Scolastico per la Regione Calabria e Ufficio Scolastico Provinciale di Matera, dei seguenti atti che invio in copia conforme:

- Ricorso ex art.414 c.p.c.;
- Procura alle liti allegata al Ricorso ex art.414 c.p.c.;
- Decreto fissazione udienza del 08.05.2017 reso nel procedimento n.347/2017 R.G. del Tribunale di Matera – Sezione Lavoro.
- Decreto con autorizzazione per la notifica per pubblici proclami del 10.04.2017;
- attestazioni di conformità degli atti;

2) che mi venga inviata l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo e-mail massimilianofabio@gmail.com oppure all'indirizzo pec: massimilianofabio@pec.giuffre.it, il tutto con la massima urgenza ed entro il 20.04.2017.

Distinti saluti

Avv. Massimiliano Fabio

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod.Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

Tribunale di MATERA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art.414 c.p.c.al Giudice del Lavoro e

istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 cpc

Per Prof.ssa Miceli Maria

-ricorrente

Contro

MIUR Ministero della Istruzione

Università e Ricerca

-resistente

La Docente **MICELI Maria**, nata a Siracusa, il 10 Luglio 1977, codice fiscale MCL MRA 77L50 I754N, residente in Via Emanuela Setti Carraro, 10 di Santo Stefano di Camastra (Me) elettivamente domiciliata in Recinto Nazioni Unite n.13 di Matera, nello studio dell'**Avv. Anna LATERZA** del Foro di Matera, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, pec:massimilianofabio@pec.giuffre.it, fax 0941 701160, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

1) Che, la docente Miceli Maria è stata immessa nel ruolo per l'anno scolastico 2015/2016, in Provincia di Belluno, con decorrenza giuridica 01.09.2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C, Fase "C" in potenziamento, nella scuola secondaria superiore, per l'insegnamento nella CLASSE DI CONCORSO: A018 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE, ARREDAMENTO E SCENOTECNICA, "con sede provvisoria" presso l'I.T.I. "G. SEGATO" (BLTF01101E) di Belluno, fino al 31.08.2016, come da contratto a Tempo Indeterminato del 30.11.2015;

2) Che, la deducente ha partecipato alla FASE C della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola secondaria di II grado con punteggio 17, ovvero punti 11 oltre 6 punti per ricongiungimento familiare;



- 3) Che, la Fase C della mobilità docenti 2016 prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) in fase "B" e "C" della L.107/2015, obbligati per legge alla presentazione della domanda di mobilità nella quale possono esprimere l'ordine di preferenza territoriale dei 100 ambiti e delle 100 province;
- 4) Che, la ricorrente ha presentato la domanda di mobilità territoriale obbligatoria, che si allega in copia ed alla quale fa espresso richiamo, ordinando secondo preferenza 42 ambiti **ed indicando come primo ambito SICILIA AMBITO 0016;**
- 5) Che, la richiesta di mobilità è stata fatta con domanda presentata a mezzo portale Istanze online del MIUR, che è stata convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente;
- 6) che, l'USP competente con la convalida della domanda ha integralmente accettato, ai fini delle procedure di mobilità, quanto esposto e dichiarato nella domanda di mobilità presentata;
- 7) Che, in data 13.08.2016, a mezzo email delle ore 03.23, la esponente ha ricevuto la comunicazione che, a seguito di “.. *quanto elaborato dalle procedure del Sistema Informativo del Ministero*”.. “**Ha ottenuto il trasferimento presso: BASILICATA AMBITO 0004 tipologia di posto: - , classe di concorso:AO18 Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica**”;
- 8) Che, a seguito di tale comunicazione la ricorrente ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell'O.M. n.241/2016, sono stati pubblicati i movimenti del personale docente a tempo indeterminato FASE B - C - D della scuola primaria disposti per l'a.s. 2016/17, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1.09.2016, come da elenco dei trasferimenti, pubblicato con decreto dell'USP MATERA, tra i quali è riportato il nominativo della scrivente;
- 9) Che, l'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 dell'8.04.2016, è illegittima per tutti i motivi di fatto e di diritto svolti nel presente atto che si indicano in seguito e si richiamano nella presente premessa per brevità espositiva;
- 10) che, il non avere considerato il punteggio della ricorrente, ai fini dell'assegnazione della sede nella procedura di mobilità, costituisce grave violazione di legge, nonché una evidente violazione del CCNI - contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 Aprile 2016;



11) Che, la deducente, in adempimento a quanto previsto e disciplinato nel CCNI ha inserito come prima Provincia ai fini del trasferimento, la Provincia di Messina indicando nelle preferenze territoriali come primo Ambito: Sicilia Ambito 0016;

12) Che dall'esame dei bollettini dei trasferimenti interprovinciali verso la Regione Sicilia risulta "in esubero" a seguito delle procedure di mobilità 2016/17, la docente **GIONFRIDDO LAURA**, nata il 30.01.1981, **appartenente alla medesima Classe di concorso della ricorrente, ovvero la A018;**

13) Che la docente **Gionfriddo Laura**, poiché non ha ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di mobilità relative alla fase C, in quanto ha concorso con punteggio pari a ZERO e senza precedenza di legge, non è stata trasferita su base nazionale come avvenuto per la docente Miceli Maria, che ha concorso fase C con 11 punti, ed è stata assegnata al Liceo Artistico "Gagini" di Siracusa, con Decreto Prot. 0004888 del 29.08.2016, pubblicato dall'Ambito Territoriale (USP) di Siracusa, allegato;

14) Che la docente **Gionfriddo Laura**, con un punteggio pari a ZERO, ha avuto assegnato una cattedra nella Classe di concorso A018 a Siracusa, Sicilia ambito 0026, collocato dalla ricorrente al posto 17 nella domanda di mobilità, ed ha occupato una sede che sarebbe spettata alla Prof.ssa Miceli, in quanto anch'ella concorrente alla stessa fase C, che, invece, con un punteggio più alto, pari ad 11, è stata trasferita a Matera;

15) Che dall'esame del **PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 02/08/2016 - ORGANICO DI DIRITTO 2016/17**, allegato, risultano disponibili in provincia di Messina le seguenti sedi da assegnare con le operazioni di mobilità, per la c.d.c. A018:

CLASSE DI CONCORSO: 18/A - DISCIP. GEOM., ARCHIT. ARRED. E SC

SCUOLA PRINCIPALE	DISP.	CATT.	SCUOLE DI COMPLETAMENTO
MESD03101R - MESSINA - SEZIONE STACCATA DI MESSINA ISTITUTO D'ARTE LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA	1 INTERNA 1 OR.EST.F	5 1	*MESD01603R - SPADAFORA - SEZIONE STACCATA DI MILAZZO ISTITUTO D'ARTE LICEO ARTISTICO
FINE ELENCO			

16) Che dall'esame dell'elenco dei **Posti da assegnare in potenziamento in provincia di Messina a seguito di mobilità 2016/17**, allegato, risultano disponibili i seguenti 2 posti, associati alla c.d.c. A018:

MEPS03000D		MEPS03000D	A018 - DISCIP.GEOM.,ARCHIT.ARRED.E SCENOT.	1
------------	--	------------	--	---



MEIS028004	MESD028011	LICEO ARTISTICO	A018 - DISCIPL. GEOM., ARCHIT. ARRED. E SCENOT.	1
------------	------------	-----------------	---	---

17) Che in provincia di Messina sono stati trasferiti nella classe di concorso A018 solo 2 docenti, ovvero il predetto Prof. Palano Maurizio Salvatore, con 7 punti , fase C, assegnato all'ambito SICILIA AMBITO 13 e la Prof.ssa Donato Patrizia, con punti 36, fase B1, assegnata al LICEO ARTISTICO " E. BASILE" di MESSINA, cod. MESD03101R;

18) Che da quanto sopra sembrerebbe che tutte le sedi a disposizione per le procedure di mobilità 2016/17, come identificate dall'USP Messina, non sono state assegnate;

19) Che, l'esame della domanda e dei titoli della domanda di mobilità presentata dalla deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, avrebbe dovuto imporre il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, criterio che, nel caso in esame, non è stato rispettato in violazione delle previsioni normative del CCNI mobilità e di legge;

20) Che, le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge e delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati dal MIUR nella scelta ed individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità (con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento), né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri e modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate;

21) Che, per quanto sopra, risulta impossibile per la deducente confrontare e verificare la veridicità degli elenchi ed i punteggi dei docenti in tutti gli ambiti e province che sono stati riportati nelle domande di trasferimento, impedendo, di fatto il controllo certo delle procedure adottate;

22) Che in data 31.08.2016, a mezzo email delle ore 12.23, la esponente ha ricevuto la notifica di assegnazione della sede scolastica per il triennio 2016/19, presso il Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di MATERA, (Ambito BAS0000004) MTPSO1000E;



23) Che, **il quadro orario delle materie insegnate al Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, allegato, non prevede l’insegnamento della disciplina di cui alla classe di concorso A018 “Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica”, per la quale è abilitata la ricorrente, mentre prevede l’insegnamento del “Disegno e Storia dell’arte”, per il quale è necessario possedere l’abilitazione alla classe di concorso A025;**

24) Che, per quanto sopra, non si comprende come il MIUR abbia assegnato come sede definitiva alla docente Miceli, abilitata nella classe di concorso A018, una scuola nella quale non è previsto l’insegnamento di tale disciplina;

25) Che in data 10.09.2016 la Prof.ssa Miceli ha presentato reclamo ed ha impugnato il trasferimento in BASILICATA AMBITO 0004 e l’assegnazione della sede presso il liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera;

26) Che, la ricorrente ha atteso e non ha proceduto immediatamente in via giudiziaria ed urgente nella speranza di ottenere l’assegnazione provvisoria in Provincia di Messina, cosa non avvenuta;

Sui fatti relativi alla assegnazione provvisoria e sulle condizioni familiari e lavorative della ricorrente

27) che la ricorrente, in data 23.08.2016, ha inoltrato anche "Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado - anno scolastico 2016/17", indicando la priorità spettante ai sensi dell’art.8 comma 1 punto IV lettera m) del CCNI sulle utilizzazioni per l’a. s. 2016/17, in quanto lavoratrice madre di due figli di età inferiore ai 6 anni, indicando le preferenze nelle sedi scelte, secondo il seguente ordine:

- Codice MESS030ZQ/ - Distretto 030;
- Codice MESS000VQ8 – Provincia di Messina;

28) Che tale legittimo diritto di precedenza previsto dalle lettere l) e m) del punto IV “Assistenza” dell’art.8, co. 1 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a. s. 2016/17, risponde alle esigenze e criteri di “protezione e tutela” della famiglia;

29) Che, in data 12.09.2016 con nota Prot.13849 dell’Ambito Territoriale di Messina, sul sito istituzionale, sono state pubblicate le graduatorie definitive dei



docenti richiedenti l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria relative all'a. s. 2016/17;

30) Che per la classe di concorso A018, in provincia di Messina, nessuna utilizzazione o assegnazione provvisoria per l'a. s. 2016/17 è stata effettuata;

31) Che la docente Miceli Maria, pertanto, non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'a. s. 2016/17 ed in atto è ancora assegnata presso il Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera;

32) Che la suddetta mancata assegnazione della sede provvisoria per l'a. s. 2016/17 ha determinato un evidente pregiudizio e danno irreparabile alla reclamante in quanto non le è stato assegnato il posto e la sede dovuta in provincia di Messina;

33) Che tale mancata assegnazione provvisoria, discrimina ulteriormente la reclamante in quanto madre di n.2 figli di 5 anni a 1 anno e 7 mesi, che non viene tutelata al pari degli altri genitori;

Sulla mancata "assegnazione temporanea" prevista dall'art. 41 bis del Decreto Legislativo 151 del 2001

34) Che, nella domanda di mobilità ed in quella di assegnazione provvisoria non è prevista la possibilità di inserire i benefici previsti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 e di potere godere della "assegnazione temporanea" che può essere formulata per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni (limite previsto dalla predetta normativa);

35) Che, tale diritto spetta alla scrivente in quanto madre di una bambina di 1 anno e 7 mesi;

36) che la ricorrente in data 25.01.2017, per pec e a mezzo raccomandata a.r. n.14942052429-9 ha inoltrato domanda di assegnazione temporanea, in quanto madre di una bambina di età inferiore ai 3 anni, ovvero di un anno e 7 mesi;

37) che l'USP Messina con nota Prot.0001604 del 16.02.2017 ha rigettato la superiore richiesta con la seguente dicitura: *"In riferimento all'istanza in oggetto si comunica che le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'A.S. 2016/2017 sono regolate dal CCNI del 15 giugno 2016 che stabilisce i criteri generali e la sequenza operativa delle operazioni. Pertanto i movimenti vengono effettuati a seguito di specifiche graduatorie, formate in base ai criteri stabiliti dal suddetto contratto e in base ai posti disponibili rimasti dopo le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo. Alla luce della disciplina sopra*



richiamata e considerata l'assenza di posti vacanti e disponibili, la richiesta della S.V. di assegnazione ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 non ha potuto trovare accoglimento. Il Dirigente Luca Gatani – f.to”;

38) Che le procedure di assegnazione della sede definitiva e il trasferimento della ricorrente, a Matera con la conseguente mancata assegnazione della sede definitiva presso la Provincia di Messina **sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti**

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n°241 del 08.04.2016 – violazione dell'art. 3 e segg. l. n°241/1990 – violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Come riferito in narrativa, la ricorrente, nell'ambito del procedimento di mobilità per il personale docente per l'anno scolastico 2016/17, è stata trasferita a Matera, Basilicata, e assegnata per il triennio 2016/19 presso il LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI", mentre un'altra docente, anch'ella concorrente alla fase C della mobilità, pur avendo un punteggio pari a zero, non è stata trasferita in uno degli ambiti nazionali, ed è stata assegnata a Siracusa, in una scuola appartenente ad un ambito territoriale, indicato dalla Prof.ssa Miceli al posto 17, in domanda di mobilità e più vicino al luogo di residenza della medesima.

Niente di più illogico, arbitrario e anti-giuridico.

La fondatezza delle ragioni della ricorrente è stata di recente riconosciuta da vari Tribunali, tra i quali il **Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, con provvedimento del 31.10.2016**, depositato in data 02.11.2016, relativo al procedimento n.2497-1/2016 R.G., con il quale il Giudice del Lavoro, accogliendo totalmente il Ricorso ex art.700 cpc, in corso di causa, avanzato dallo scrivente difensore, in un giudizio avente oggetto - fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento, ma soprattutto la integrale illegittimità e violazione di legge da parte del MIUR nelle procedure di assegnazione delle sedi.

In particolare con tale decisione, che si allega e richiama integralmente, il Tribunale ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità dell'operato del MIUR per le seguenti violazioni:

- dei principi di rango istituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione (art.97 Cost.);



- dell'art.1, comma 108 legge n.107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine dalla tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale n.241/16;
- della legge n.62/00;
- dell'art.13 del contratto di mobilità.

Di particolare rilevanza è, anche, la parte in cui nella decisione viene affermata l'illegittimità delle fasi previste dall'O.M.241/2016 e riconosciuto il diritto ad ottenere il punteggio per il servizio svolto negli istituti paritari, fatto non riconosciuto dal Ministero. **(cfr. Trib. Patti - Sez. Lav., ord. 31.10.16).**

L'illegittimità del comportamento del MIUR, con conseguente annullamento del trasferimento ed accoglimento della istanza ex art. 700 cpc, è stata ribadita dal Tribunale di Patti con altri due provvedimenti resi in data 11.11.2016 nel procedimento R.G. 2491/2016-1 ed in data 17.11.2016 nel procedimento R.G. 2493/2016-1, su istanze del sottoscritto difensore che si allegano in copia.

Si tratta di fattispecie in buona parte sovrapponibili ed analoghe a quella del caso che ci occupa.

In aggiunta, è importante evidenziare come una analoga ed identica questione sia stata di recente già affrontata anche dal **Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro** che, con una ineccepibile pronuncia resa lo scorso 1 settembre, ha censurato l'operato dell'Amministrazione scolastica in quanto: *"... appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle contro interessate, con punteggio inferiore"* **(cfr. Trib. Salerno – Sez. Lav., ord 01.09.16).**

In effetti, il Giudice salernitano, accertati e ritenuti i macroscopici errori compiuti dalla P.A. nell'assegnazione delle sedi ai vari docenti interessati dalla mobilità territoriale, non ha potuto far altro che annullare il trasferimento oggetto di contestazione, in quanto adottato in palese violazione della vigente normativa di settore.

Ebbene, con la L. n°107/2015, è stato previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, la cui partecipazione è stata riservata, dapprima ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a. s. 2014/2015 e, successivamente, a quelli (tra cui la ricorrente) assunti con il piano straordinario previsto dall'art. 1 comma 98, lett. b) e c) ed assegnati su sede provvisoria per l'a. s. 2015/2016.

La mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/2017 è disciplinata dal CCNI siglato l'08.04.2016 e dall'O.M. n°241 dell'08.04.2016, entrambi fondati sulle



previsioni di carattere generale di cui all'art. 1, comma 108, della L. n°107/2015 (c.d. "Buona Scuola).

Nello specifico, per quanto qui più interessa, **l'art. 6 del CCNI del 08.04.2016** – relativamente alla **"Fase C"** cui ha partecipato la ricorrente (mobilità per assegnazione della sede definitiva su ambito nazionale) – ha previsto che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, l'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; (...)*

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito nell'allegato 1."

Orbene, l'allegato 1 del medesimo CCNI prevede, relativamente alla Fase C, che *"per ciascuna delle operazioni l'ordine della graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine di cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e preferenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore età anagrafica".*

Sicché, alla stregua della normativa citata, l'Amministrazione resistente, nel procedere all'assegnazione delle sedi nell'ambito della Fase C, così come nelle altre tre fasi della mobilità, **avrebbe dovuto necessariamente attenersi all'unico criterio possibile, ovvero quello del punteggio più alto**, valutate anche le eventuali preferenze previste dall'art. 13 dal citato CCNI.

In altri termini, il docente avente un punteggio più alto avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva tenuto conto dei posti disponibili e secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

Sulla necessità di utilizzare il criterio del punteggio come elemento essenziale ed imprescindibile delle procedure di trasferimento ed assegnazione, anche dopo le pronunce già richiamate, ormai giornalmente ed in maniera costante, si registrano decisioni conformi da parte dei vari Tribunali italiani.

Sennonché, l'Amministrazione scolastica, **evidentemente per errori di funzionamento del sistema predisposto (non potrebbe essere**



altrimenti), ha **immotivatamente** proceduto all'assegnazione degli ambiti territoriali, **non rispettando in alcun modo** l'origine della graduatoria determinata dai punteggi conseguiti dai singoli candidati.

Difatti, **la ricorrente, con un punteggio di 17, ovvero 11 punti oltre i 6 punti spettanti per il ricongiungimento, è stata trasferita a Matera, a distanza di diverse centinaia di chilometri dal Comune di residenza, mentre una docente con punteggio zero, è stata assegnata a Siracusa, in quanto docente in esubero, e non trasferita in un ambito nazionale.**

In tale contesto, non v'è chi non veda **l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).**

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati, la ricorrente, in virtù del punteggio attribuito per un totale di 17 punti, avrebbe sicuramente ottenuto l'assegnazione presso un ambito territoriale più vicino al luogo di residenza e comunque inserito fra le sue preferenze, e non in Basilicata.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Per l'effetto, tutti gli aspiranti, compresa la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dall'Amministrazione scolastica per l'adozione delle determinazioni in contestazione.

Risulta così evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241/90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* **(cfr per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez II, 21.06.11, n. 5479).**

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post



dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha trasferito la ricorrente a centinaia di chilometri dal Comune di residenza senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore ad ambiti territoriali più vicini alla Regione Sicilia.

Si segnala, inoltre, la recentissima pronuncia del **Tribunale di Taranto** del 10.01.2017, che chiamato a decidere su fattispecie analoga ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione per come posta in essere dal MIUR: *“.. avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fundamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”*.

Anche da qui, dunque, l'illegittimità degli atti in base ai quali è stato disposto il trasferimento della ricorrente.

Anche da qui, dunque, l'illegittimità degli atti in base ai quali è stato disposto il trasferimento della ricorrente.

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR e dall'onere della si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591-2016 ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione ...”* e che *“.. incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente..”*.

B) Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.



Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità. Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come l'intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.

Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio.

L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto.

Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dall'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di mobilità, assegnando posti con precedenza a soggetti che non avrebbero avuto il relativo diritto, così come esposto nei superiori motivi, e che ha creato un effetto "a cascata" ed ha ridotto i posti per i soggetti effettivamente titolari di posizioni idonee, tra i quali l'odierna ricorrente che, per effetto dell'illegittima esecuzione ed applicazione dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016, si è vista negare il proprio diritto all'assegnazione e trasferimento in Provincia di Messina.

La procedura di assegnazione - trasferimento della ricorrente è gravemente illegittima e viziata da tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa



espresso richiamo.

Ma, tale illegittima assegnazione e procedura, ha causato ulteriori ed ancora più gravi conseguenze per la ricorrente, cui ha negato l'assegnazione definitiva presso la Provincia di Messina.

Nel caso di corretta applicazione delle procedure di assegnazione e mobilità, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento in provincia di Messina, ovvero nel luogo ed ambito disponibile ed immediatamente più vicino, giammai il luogo di attuale assegnazione che dista ben oltre 500 Km dalla abitazione della ricorrente e del suo nucleo familiare.

Il mancato riconoscimento di tale sede e l'assegnazione di ruolo presso la Regione Sicilia, anche alla luce della mobilità già avvenuta su tutto il territorio nazionale, di fatto impedisce, anche per il futuro, alla ricorrente di potere (anche nelle successive mobilità triennali) fare rientro in Sicilia nella Provincia di Messina, dalla quale, di fatto, allo stato attuale la deducente è sostanzialmente esclusa.

Anche eventuali altre assegnazioni provvisorie non cambierebbero la sostanza dei fatti, in quanto non sono certe, e la permanenza della ricorrente a Matera costringerebbe, comunque, la deducente ad effettuare scelte inaccettabili ed ingiuste, così come già prospettato nel presente ricorso, ovvero abbandonare la casa e la propria famiglia, oppure rinunciare definitivamente al proprio lavoro ed alla relativa retribuzione, fonte di sostentamento.

Con il trasferimento della ricorrente, così come di altri sfortunati dipendenti, si è posta in essere un avere propria "deportazione" di lavoratori e distruzione di intere famiglie comunità.

Non è certamente pensabile che un docente - lavoratore, madre di due figli minori, in tenera età, sia stato di fatto costretto a subire tale violazione di legge e discriminazione.

C) Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il trasferimento della deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

Anche il Tribunale di Roma si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807/2017 e n. cronol. 3808/2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830/2016 e RG n. 41266/2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, assumendo, inoltre, che “Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango



costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”

Per altro, è noto ed è stato dimostrato che molti soggetti partecipanti hanno avuto l'assegnazione di punteggi errati (addirittura impossibili - punti superiori a 300), che titoli di precedenza non sono stati applicati agli aventi diritto (come la ricorrente), mentre a soggetti non titolari del relativo diritto sono state assegnate precedenze non dovute, in alcuni casi sono stati assegnati posti in eccedenza rispetto alle disponibilità ed in molti altri casi non sono stati assegnati tutti i posti disponibili ed allo stesso modo non sono stati chiariti i principi e le norme applicate per la determinazione dei posti disponibili.

D) ILLEGITTIMA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 42 bis E 45 DEL D. L. 151/2001 E MANCATO RICONOSCIMENTO ED APPLICAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA C.D. "assegnazione temporanea" ED ILLEGITTIMA MANCATA PREVISIONE DELLA PRECEDENZA E POSSIBILITÀ' DI FORMULARE LA RELATIVA ISTANZA IN SEDE DI ASSUNZIONE, MOBILITA' ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. ILLEGITTIMO ED INGIUSTIFICATO RIFIUTO DI PROCEDERE ALLA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA.

La giurisprudenza e la dottrina sono conformi nel ritenere che le ragioni di ricongiungimento familiare e le motivazioni poste alla base della domanda di assegnazione temporanea sono prevalenti rispetto alle esigenze di servizio della pubblica amministrazione.

La docente, oltre alla domanda di "assegnazione provvisoria", ha diritto a presentare l'ulteriore diversa domanda di "assegnazione temporanea" in quanto la normativa di cui al D.L. 151/2001 prevede una "priorità – precedenza" che non è stata rispettata dal MIUR, tanto da non essere stata prevista la relativa domanda in occasione della c.d. Mobilità e nemmeno nella successiva fase della c.d. "assegnazione provvisoria" per l'anno scolastico 2016/2017.

Ciò è una evidente violazione di legge e dei diritti della ricorrente.

In particolare, la Giurisprudenza in maniera costante sul punto ha affermato che: "I benefici previsti dall'art. 42-bis d.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento familiare sono fruibili anche dal docente con figli di età inferiore a 3 anni".

I Tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente sancito il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. "assegnazione temporanea" per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni, presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di



un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

Tra le più recenti e pronunce si evidenzia quella del Tribunale di Torino che in data 11.7.2016 ha condannato il M.I.U.R. a disporre l'assegnazione temporanea triennale di un'insegnante in provincia di Catania, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, accogliendo il ricorso d'urgenza con cui la stessa non aveva ottenuto il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare.

Nel caso in esame la ricorrente nella sua istanza ha documentato di avere il possesso di tutti i presupposti previsti dalla legge (essendo assunta a tempo indeterminato, avendo un figlio adottivo entro i tre anni dalla adozione ed essendo, ovviamente, abilitata all'insegnamento), il M.I.U.R. nonostante ciò non ha accolto l'istanza, omettendo persino di comunicare le obbligatorie ragioni del dissenso.

Sulla fondatezza della richiesta di ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ai sensi dell'art. 42 BIS DEL D. LGS. 151/01 e sull'obbligo di specifica ed adeguata motivazione del diniego così come modificato e previsto dall'art. 14, comma 7, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in vigore dal 28.8.2015.

Il Decreto Legislativo n. 151/2001 ["Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità"], disciplina "i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità" e prevede un complesso di norme a tutela e sostegno della famiglia.

Tra le norme più importanti rientra certamente quella contenuta nell'art. 42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l'istituto della famiglia, ha previsto che: "1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione."



La norma è posta a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. L'art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 ha la finalità di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare.

L'unico limite posto è quello delle esigenze organizzative e funzionali della P.A., nella parte in cui tale previsione pone quale condizione di applicabilità del beneficio la "... sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva".

Il richiamo della norma alle "amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni" dispone che di tale beneficio ne possano godere i dipendenti della P. A, tra i quali i docenti. L'assegnazione temporanea disciplinato dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151/01 può essere chiesta in presenza dei seguenti presupposti:

1. essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.;
2. essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni e avanzare l'istanza prima del compimento del terzo anno di vita del figlio; sul punto si evidenzia che la norma è pienamente applicabile anche ai genitori affidatari ed adottivi, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 151/01, a condizione che l'istanza venga presentata entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età dello stesso (come nel caso oggetto del presente ricorso);
3. essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l'insegnante abilitata all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, non potrà richiedere l'assegnazione temporanea nella scuola primaria).

Secondo la Giurisprudenza dominante, l'art. 42 bis, in deroga a qualsivoglia ulteriore configgente portato normativo, con l'unico limite obiettivo della disponibilità di posti ed in presenza degli specifici requisiti soggettivi, configura in capo al lavoratore richiedente un diritto soggettivo non assoluto e incompressibile, ovvero, "diritto condizionato", quello che la giurisprudenza amministrativa in materia qualifica come "interesse legittimo" cedevole di fronte a riconosciute superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio (Tar Lazio-Roma, sez. I quater, 22.3.2007, n. 2488).

A ciò si aggiunga che la norma è stata recentemente oggetto di importantissima modifica che rende ancora più ristretto lo *spatium deliberandi* del dissenso che la P.A. può opporre rispetto all'assegnazione temporanea.

L'art. 14, comma 7, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in vigore dal 28.8.2015, ha infatti modificato il primo comma dell'art. 42-bis inserendo, in coda



all'inciso "L'eventuale dissenso deve essere motivato" già contenuto nella vecchia formulazione della norma, il seguente: "e limitato a casi ed esigenze eccezionali".

Nel caso in questione non è stato reso alcun dissenso motivato!

La risposta del MIUR di cui alla nota del 20 dicembre 2016 contiene una "MOTIVAZIONE APPARENTE ED INFONDATA" perché a seguito delle operazioni di mobilità – assegnazione provvisoria avvenute sulla base del CCNI del 15 giugno 2016, cui è stata data evidentemente priorità rispetto alla previsione normativa del D.lgs 151/2001, non residuerebbero posti disponibili.

Si tratta, evidentemente, di una **motivazione apparente ed infondata:**

- **Apparente, perché si limita ad una mera forma di stile "preconfezionata" che non valuta nello specifico e concretamente gli aspetti evidenziati dalla ricorrente nella istanza di assegnazione temporanea (con particolare riferimento alla impossibilità di avanzare la relativa istanza ex D. lgs 151 prima o contestualmente ai trasferimenti ed alle assegnazioni provvisorie);**
- **Illegittima ed infondata perché viola le previsioni normative e non riconosce e limita nella sostanza la possibilità di chiedere ed ottenere qualsiasi assegnazione temporanea ex d. lgs 151 perché SUCCESSIVA e SUBORDINATA, alle altre fasi che si sono svolte ad ESAURIMENTO delle disponibilità dei posti.**

La modifica, che bilancia in maniera evidente a favore del lavoratore la ponderazione di interessi che il datore di lavoro può compiere nel momento in cui individua ostacoli all'esercizio della prerogativa di riunione del nucleo familiare che la disposizione tende a favorire, pertanto, comporta non solo che la motivazione dovrà essere seria, ragionevole e verificabile e non mera formula di stile (ex plurimis: Trib. di Roma, ord. Coll. 8/8/2013), ma che dovrà anche esprimere esigenze realmente eccezionali, tali da giustificare il sacrificio dell'interesse, anch'esso costituzionalmente protetto, ma oggi certamente preponderante, alla tutela del nucleo familiare, e non potrà più essere identificato col mero disagio, ma con l'effettivo vero e proprio pregiudizio all'attività della P.A.

La finalità del Legislatore di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, richiederebbe, da parte delle PP.AA., un'attenta analisi delle istanze e, conseguentemente, una motivazione congrua e seria, idonea a far sì che il minore, soggetto debole cui si è inteso assicurare tutela, non venga ingiustamente privato dell'affetto e delle cure di entrambi i genitori.

Particolarmente rilevante è la decisione del Tribunale di Ivrea che ha precisato che sia INSPIEGABILE, il fatto che a parità di meritevolezza, i



richiedenti assegnazione provvisoria nelle procedure di mobilità annuale, siano stati destinatari di un trattamento preferenziale rispetto ai richiedenti assegnazione temporaneo ex D.Lgs 151/2001 che nel caso in esame non sono stati nemmeno presi in considerazione.

Sul riconoscimento di tale diritto si segnalano e richiamo le seguenti pronunce:

Tribunale di Lecce – 16 luglio 2007, Il Civilista 2010, 6,83 (diritto al riconoscimento ed obbligatorietà della motivazione del dissenso);

Tribunale di Ivrea – ordinanza cautelare del 16 dicembre 2015 (diritto al riconoscimento ed obbligo di diniego specificamente ed adeguatamente motivato);

Tar Parma – sez I – 30 settembre 2016 (riconoscimento del diritto ed operatività del limite di cui alla novella 124 del 2015);

Tar Roma – sez. I – 22 aprile 2016;

Tar Salerno – sez I – 23 agosto 2016;

Tribunale Reggio Emilia – 9 novembre 2005;

Trib Torino (11 luglio 2016) già citato.

La ratio dell'istituto è quella di tutelare l'interesse del minore e favorire il ricongiungimento dei genitori e figli in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita e che la norma si applica sensi dell'articolo 45 dello stesso decreto legislativo ai genitori di bambini con età inferiore a tre anni.

Nel caso in oggetto, infatti, la docente nonostante al momento delle fasi della mobilità e delle assegnazioni provvisorie non fosse prevista la possibilità di avanzare istanza ex D.L. 151/2001, con istanza (allegata in copia al presente ricorso) ha formulato la relativa domanda, corredata di tutti i documenti necessari ed idonei a dimostrare la esistenza dei presupposti di legge.

Il MIUR, in violazione di tale norma e dei diritti della ricorrente, ad oggi non ha dato riscontro e si è sostanzialmente rifiutato di riconoscere i legittimi diritti della deducente ed applicare le suddette previsioni legislative.

Per altro l'operato del MIUR non può essere ritenuto giustificato dalla mancanza di disponibilità di posti in quanto tale priorità avrebbe dovuto essere concessa ed essere applicata prima tenendo conto della disponibilità dei posti precedenti alla c.d. "assegnazione provvisoria" con una motivazione non idonea o "preconfezionata", come avvenuto nel caso in esame.

Il provvedimento di diniego, infatti, è basato su una formula di stile, non contiene alcuna adeguata e specifica motivazione delle ragioni del rigetto ed è in evidente contrasto e disparità con le innumerevoli assegnazioni provvisorie eseguite di fatto con una illegittima compressione delle disponibilità dovute ai sensi del Dlgs 151/2001 e s.m.i.



La ricorrente, pertanto ha il diritto di vedere riconosciuto il proprio diritto alla "assegnazione temporanea" ai sensi della normativa vigente e di essere assegnata temporaneamente, per il periodo di tre anni, presso la sede richiesta, ovvero presso la Provincia di Messina e dove esiste il proprio nucleo familiare, ovvero nella sede ed ambito più vicini ed immediatamente disponibile nel rispetto della precedenza e delle previsioni normative anzi dette.

L'operato del MIUR nel caso in esame, inoltre, è viziato da mancanza di trasparenza ed imparzialità e buon andamento e mancanza a di motivazione che deve rispettare la PA nel compimento dei propri atti in quanto non ha chiarito e documentato i posti occupati e non ha dato specifiche motivazioni sulla indisponibilità del posto con particolare riferimento alle assegnazioni provvisorie, precedentemente operate con una "preferenza di fatto" contra legem.

I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi.

Sul punto sono stati emessi diversi precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei relativi **"pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"** (Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir. Lav.2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001, in Lavoro giur. 2001, pag.778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Inoltre, si evidenziano e richiamano:

- **Ordinanza n.16081/2016 del Tribunale di Patti – sez. Lavoro, resa nel procedimento n.2497-1/2016 R.G.** che si allega e richiama integralmente, anche in considerazione dei plurimi aspetti di illegittimità sanciti ed altro, che non si riportano per brevità in quanto già esposti in premessa, e con la quale viene anche chiarito che il trasferimento *"rappresenta un danno non ristorabile, grave ed irreparabile, al diritto inviolabile della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale."*;

- **l'Ordinanza n.28744/2016 del 16.09.2016 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani nel procedimento ex art.700 n.5890/2016 RG**, che ha dichiarato l'illegittimità dell'assegnazione dell'Ambito di destinazione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell'Ambito Territoriale Puglia (Foggia) richiesto, condannando l'Amministrazione scolastica competente all'assegnazione di una delle



sedi disponibili nell'Ambito territoriale Puglia, o in altra sede elencata nelle preferenze espresse dalla ricorrente;

- **l'Ordinanza resa a seguito di domanda cautelare nel giudizio di lavoro davanti al Tribunale di Salerno**, appresa a mezzo stampa, che ha sospeso la mobilità in favore di una maestra salernitana, superata inspiegabilmente da colleghe con punteggio inferiore, secondo cui: *«La presente domanda cautelare è meritevole di accoglimento, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. In ordine al fumus, appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni di altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore»*. Tale provvedimento ha riconosciuto anche il danno alle famiglie per il trasferimento in una sede lontana.

- **l'ordinanza di sospensione della mobilità emessa nel corso del procedimento n.6565/2016 RG dal TAR Lazio**, in favore di alcuni docenti che hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'O.M. n. 241/2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti;

- **il Decreto N.04816/2016 REG.PROV.CAU. emesso dal TAR Lazio nell'ambito del procedimento n.6565/2016 RG, integrato da motivi aggiunti**, che ha sospeso l'efficacia degli atti di mobilità alla quale i ricorrenti erano stati sottoposti in attuazione dell'O.M. n.241/2016, ordinando al MIUR di mantenere i docenti interessati presso la loro sede di assegnazione provvisoria, fino al momento della trattazione collegiale della domanda;

- **il Decreto MIUR. AOU SPRM. REGISTRO UFFICIALE(U).0018682.26-08-2016** con il quale USP Roma ha eseguito quanto stabilito con Decreto dal TAR Lazio N.04816/2016 REG.PROV.CAU.;

- **l'ordinanza di sospensione della mobilità n.4720/2016 REG. PROV. CAU. emessa nel corso del procedimento n.6780/2016 RG dal TAR Lazio**, che ha sospeso la procedura di mobilità ed ha fissato la trattazione del merito all'udienza del 20.10.2016.

Infine sulla dovutezza circa l'attribuzione del punteggio in sede di mobilità si richiamano:



- il provvedimento ex art 700 cpc emesso dal **Tribunale di Patti - Sezione Lavoro in data 31.10.2016**, depositato in data 02.11.2016, relativo al procedimento n.2497-1/2016 R.G., con il quale il Giudice del Lavoro, accogliendo totalmente il Ricorso ex art.700 cpc, in corso di causa, avanzato dallo scrivente difensore, in un giudizio avente oggetto-fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento, ma soprattutto la integrale illegittimità e violazione di legge da parte del MIUR nelle procedure di assegnazione delle sedi.

In particolare con tale decisione, che si allega e richiama integralmente, il Tribunale ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità dell'operato del MIUR per le seguenti violazioni:

- **violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione (art.97 Cost.);**
- **dell'art.1, comma 108 legge n.107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine dalla tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale n.241/16;**
- **della legge n.62/00;**
- **dell'art.13 del contratto di mobilità.**

Di particolare rilevanza è, anche, la parte in cui nella decisione viene affermata l'illegittimità delle fasi previste dall'O.M. 241/2016 e riconosciuto il diritto ad ottenere il punteggio per il servizio svolto negli istituti paritari, fatto non riconosciuto dal Ministero.(cfr. Trib.Patti - Sez. Lav., ord. 31.10.16).

I provvedimenti ex art. 700 cpc del Tribunale di Patti, resi in data 15.11.2016, nel ricorso relativo al procedimento RG 2491/2016-1 ed in data 17.11.2016, nel ricorso relativo al procedimento RG 2493/2016-1, su istanze del sottoscritto difensore, che si allegano in copia e che attengono a fattispecie in buona parte sovrapponibili ed analoghe a quella in esame.

L'ordinanza del Tribunale di Ravenna cron. 3684/2016 del 16.11.2016, resa nel procedimento RG 881/2016-1, stabilisce che gli "evidenti esborsi" subiti dal lavoratore pubblico dipendente costretto a trasferirsi "a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari" "rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento", rappresentano per il lavoratore "un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore".

Le Ordinanze del Tribunale di Roma, di accoglimento totale, n. cronol. 3807/2017 e n. cronol. 3808/2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830/2016 e RG n. 41266/2016, su ricorsi presentati dallo



scrivente, che hanno annullato i trasferimenti e ordinato al “*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di assegnare la ricorrente nella graduatoria di competenza nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso e di disporre il relativo trasferimento in uno degli ambiti richiesti, più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza, secondo le preferenze espresse in domanda*”.

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR e dell'onere della prova, si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza**, di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che, nel procedimento n.1591/2016 RG, ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “***probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...***” e che “***..incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente..***”.

-L'Ordinanza del Tribunale di Taranto del 10.01.2017, allegata, ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione per come posta in essere dal MIUR : “*.. avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fundamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore*”.

SULLA INFONDATEZZA DELLE TESI MINORITARIE CHE HANNO RITENUTO LA CORRETTEZZA DELLE FASI E DELL'OPERATO DEL MIUR

Seppure in maniera del tutto minoritaria e sporadica siano stati emessi alcuni provvedimenti di rigetto di ricorsi ed istanze (in alcuni casi) simili a quelle oggetto della presente, è opportuno confutare e contestare tali orientamenti, anche sulla base della più recente e prevalente giurisprudenza.

Alcune tesi a supporto dell'operato del MIUR, sono basate sulla presupposta correttezza delle fasi, così come stabilito dall'ordinanza ministeriale 241 del 2016, nonché sulla correttezza delle operazioni di mobilità, che sarebbero state adottate in ossequio ad una norma contrattuale ritenuta valida e con un algoritmo rispettoso dei



punteggi di ogni docente in riferimento alle località e degli ambiti indicati dai docenti nelle rispettive domande.

Sulla base di tale presupposto, peraltro del tutto infondato in fatto così come si dirà anche in seguito, è stato addirittura ritenuta corretta l'assegnazione di docenti con minori punteggi nello stesso ambito ovvero in ambiti più vicini rispetto a coloro che sono stati trasferiti in sede più lontana.

È stato addirittura affermato che tale operato sarebbe giustificato dal criterio della scelta delle priorità nella indicazione degli ambiti e che tale *modus procedendi* sia conforme a legge.

Tra le varie pronunce che hanno "ribaltato" le tesi opposte all'accoglimento del presente ricorso, si registra la recente **Ordinanza del Tribunale di Venezia**, RG numero 2010/2016 del 24 novembre 2016, cronologico 6962/2016 che, accogliendo il ricorso della docente, ha esaminato in maniera compiuta e convincente le argomentazioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso con il rigetto delle tesi avversarie, come da copia che si allega e richiama.

Uno degli argomenti più rilevanti a sostegno dell'accoglimento della richiesta della docente è basato sulla **violazione dell'articolo 97 della costituzione e sulla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione** che si è concretizzato nella **violazione delle previsioni contrattuali sulla base delle quali l'amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza, per stabilire l'ordine di graduatoria, nonché il punteggio assegnato, e che a sua volta il punteggio doveva variare nei relativi ambiti così come richiesti tra le preferenze.**

Tale tesi avversaria, è stata di fatto "smontata" dal Tribunale di Venezia con il seguente passo motivazionale che si fa proprio:

"È in questa prospettiva ... che va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegati al presente contratto": infatti, proprio per la variabilità del punteggio secondo l'ambito di assegnazione, non era possibile per l'amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze";

Del resto, nel giudizio odierno parte resistente non ha offerto alcuna ricostruzione alternativa delle modalità con le quali sono stati abbinati ai docenti singoli ambiti



territoriali per il trasferimento, se non genericamente affermato la legittimità del proprio operato;

Non convince invece la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto fra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via ...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terzo ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in terza, o 15^a o 45^a posizione è una "preferenza" del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni" l'ordine di graduatoria degli aspiranti determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegati al presente contratto, bensì **"all'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio"** (con la precisazione che "A parità di punteggio precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"...);

Non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente causale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione fatto proprio dall'articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 487 - 94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della Pubblica Amministrazione va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più



alto trovassero collocazione molto deteriore rispetto ad docenti con punteggio più basso;

Quindi considerato nell'ambito territoriale ... indicato in domanda come settima preferenza, risulta assegnata per la scuola primaria, nella fase C della mobilità, una cattedra di tipo comune a più docenti aventi punteggio inferiore alla ricorrente ... ne consegue l'illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente nell'ambito in questione; si rileva infatti, in punto onere di prova, che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato in relazione alla fase cautelare in discussione, che il punteggio le consentiva priorità nell'assegnazione dell'ambito ... Rispetto ad altri docenti invece gli assegnati, per cui spettava semmai all'amministrazione dare spiegazione di una deroga rispetto alla regola generale."

Peraltro, l'operato illegittimo del Miur è stato, di fatto, "**confessato**" nelle costituzioni in giudizio allegate effettuate nei procedimenti numeri R.G. 2497/2016, R.G. 2493/2016 e 2491/2016 del Tribunale di Patti, nei quali il MIUR ha affermato quanto segue: "pertanto, una volta che alla ricorrente è stata assegnata una sede nell'ambito (..Veneto..), **non poteva essere attribuita la precedenza della carica elettiva posseduta(ovvero per il punteggio posseduto) in quanto tale precedenza vale solo nell'ambito entro cui si trova(.. il Comune di Sant'Agata Di Militello..), ovvero il comune ove la professoressa svolge il proprio mandato politico amministrativo a partire dal secondo ambito indicato nella domanda di trasferimento, la suddetta precedenza non sussiste più come si può evincere dall'articolo 13 punto VII laddove dice che: "analoga precedenza e con i predetti criteri è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della Provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo".**

Analoga affermazione è stata fatta anche in procedimenti dove le docenti non avevano espresso alcuna priorità, ma fatto riferimento solo al punteggio.

È quindi evidente che il MIUR in maniera del tutto illegittima e non conforme a legge, nonché contraria alle previsioni normative, non ha applicato in maniera corretta il criterio di scelta e priorità dell'ambito rispetto al punteggio effettivamente spettante a ciascun docente, anche in caso di esistenza di una priorità di legge che, con tale modo di procedere, non è stata rispettata.

SULLA MANCATA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Sul riconoscimento di tale diritto, oltre quanto sopra esposto, che si richiama integralmente per brevità, si segnalano e richiamo le seguenti pronunce:

Tribunale di Lecce – 16 luglio 2007, Il Civilista 2010, 6,83 (diritto al riconoscimento ed obbligatorietà della motivazione del dissenso);



Tribunale di Ivrea – ordinanza cautelare del 16 dicembre 2015 (diritto al riconoscimento ed obbligo di diniego specificamente ed adeguatamente motivato);

Tar Parma – sez I – 30 settembre 2016 (riconoscimento del diritto ed operatività del limite di cui alla novella 124 del 2015);

Tar Roma – sez. I – 22 aprile 2016;

Tar Salerno – sez I – 23 agosto 2016;

Tribunale Reggio Emilia – 9 novembre 2005;

Trib Torino (11 luglio 2016) già citato.

La ratio dell'istituto è quella di tutelare l'interesse del minore e favorire il ricongiungimento dei genitori e figli in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita e che la norma si applica sensi dell'articolo 45 dello stesso decreto legislativo ai genitori di bambini con età inferiore a tre anni.

SULLE RAGIONI DI SPEDITEZZA DELLA DECISIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO

Il nucleo familiare della Prof.ssa Miceli è composto, dalla medesima, dal marito Sig. LICCIARDELLO Alessandro, e dai figli LICCIARDELLO Anna, nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 19.07.2015 (di anni uno e sette mesi) e di LICCIARDELLO Giuseppe, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 06.12.2011 (di anni cinque).

Le condizioni di vita e di salute della bambina non rendono (in alcun modo) possibile, per la ricorrente trasferirsi a Matera, in quanto ciò comporterebbe necessariamente ed irreversibilmente un pregiudizio e danno alla figlia Anna (con età inferiore ai tre anni) ed fratello Giuseppe (di anni 5) ed alla loro regolare e serena crescita.

Il Sig. Licciardello Alessandro svolge la propria attività lavorativa a Palermo, luogo in cui si reca giornalmente da Santo Stefano di Camastra (in cui è stata fissata la casa coniugale dei Sigg.ri Licciardello – Miceli e dei figli minori).

Il marito della deducente, dipendente pubblico con contratto a tempo determinato (precario) per potersi recare sul posto di lavoro è costretto ad una percorrenza quotidiana di 200 Km circa.

Per potere accudire i figli la Prof.ssa Miceli nell'a.s. 2015/16 ha usufruito del congedo parentale spettante, e nell'a.s. 2016/17 ha usufruito, dal Settembre 2016 al 16 Ottobre 2016, dell'ulteriore congedo parentale, mentre dal 17 Ottobre 2016 ad oggi sta fruendo di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia.

Il trasferimento a Matera, oltre che per le suddette motivazioni, è particolarmente gravoso ed insostenibile per la scrivente, anche per ragioni economiche, in quanto l'istante non può contribuire economicamente ai bisogni della famiglia perché priva



di stipendio, in quanto collocata, in atto, in aspettativa non retribuita.

La deducente è stata di fatto costretta a formulare istanza di aspettativa non retribuita per evitare il trasferimento a Matera, che l'avrebbe costretta ad abbandonare e disgregare l'intero nucleo familiare, anche in considerazione del fatto che il marito non può in alcun modo accudire ai figli, che non possono essere abbandonati.

La situazione attuale è insostenibile anche da un punto di vista economico per la condizione lavorativa di precariato del marito e perché lo stipendio di insegnante non consentirebbe comunque di sostenere le spese ed i costi necessari per il trasferimento a Matera (affitto di casa arredata, rientri in Sicilia e quanto altro).

La docente, inoltre, non può in alcun modo trasferirsi a Matera, poiché ne deriverebbe un danno irreparabile alle proprie condizioni di salute, in quanto la stessa è affetta da gravi patologie osteoarticolari e vertebrali (n° 3 ernie del disco), così come dimostrato nella certificazione medica del 15.03.2013, rilasciata dall'ospedale "Giglio" di Cefalù - U. O. di radiologia, che si sono aggravate negli ultimi periodi e per i quali sono in corso ulteriori accertamenti clinici.

Inoltre, le condizioni di salute della Prof.ssa Miceli, si sono ulteriormente complicate in quanto è intervenuta una sindrome fibro-mialgica con algie diffuse e flogosi di numerosi tendini e piccole articolazioni, come da certificazione medica dell'1.02.2017.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettato ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia – illegittimità ed inesistenza del trasferimento della ricorrente presso la regione Basilicata, Ambito 0004, e l'assegnazione presso il Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di Matera, ed accertare, ritenere e dichiarare che l'istante ha diritto ad ottenere la sede definitiva - assunzione presso la Provincia di Messina, nella regione Sicilia Ambito 0016, nel Comune di Santo Stefano di Camastra (Me), che ricade nella Regione Sicilia e nell'Ambito 0016 ove la stessa risiede con la propria famiglia, o in altro Comune o scuola più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge ed assegnare e riconoscere alla ricorrente il punteggio alla stessa dovuto come per legge anche per ricongiungimento familiare, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante alla deducente come per e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti



e disporre quanto altro per legge, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante per legge, in subordine anche a titolo di "assegnazione provvisoria" o "assegnazione temporanea" ai sensi del D.lgs 151/2001 e s.m.i.;

2) disporre il trasferimento e l'assegnazione alla ricorrente della sede definitiva - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza, ovvero il Comune Santo Stefano di Camastra (Me), che ricade nella Regione Sicilia e nell'Ambito 0016 ove la stessa risiede con la propria famiglia, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità, dei titoli, del punteggio e della specializzazione di cui la stessa è titolare, in subordine anche a titolo di "assegnazione provvisoria" o "assegnazione temporanea ai sensi del D.lgs 151/2001 e s.m.i.;

3) in ogni caso, previa convocazione delle parti e fissazione dell'udienza di rito e nel contraddittorio delle parti adottare il provvedimento ed ogni atto chiesto dalla ricorrente ai fini dell'accoglimento delle relative domande;

4) Condannare controparte alle spese compensi onorari accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBAMSM70D28F158V, che la propria pec è massimilianofabio@pec.giuffre.it, il proprio fax è 0941 701160.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia accogliere i seguenti mezzi di prova:

A) Prova per testi sulle circostanze qui di seguito indicate precedute dalla locuzione "vero o meno", escluse espressioni generiche, valutative e non ammissibili, con i signori:

- Sig. **Licciardello Alessandro**, nato il 26.08.1974, residente in Via Emanuela Setti Carraro n.10 di Santo Stefano di Camastra (Me);

- Sig. **Rocco BRUNO**, nato il 20 Aprile 1971, residente in Via Libertà n.237 di Mistretta (Me);

- Sig.ra **Cristina BARONE**, nata il 16 Aprile 1986, residente in Via Emanuela Setti Carraro n.10 di Santo Stefano di Camastra (Me);

Circostanze

1) Che, la docente Miceli Maria è stata immessa nel ruolo per l'anno scolastico 2015/2016, in Provincia di Belluno, con decorrenza giuridica 01.09.2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C, Fase "C" in potenziamento, nella scuola secondaria superiore, per l'insegnamento nella CLASSE DI CONCORSO: A018 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE, ARREDAMENTO E.



SCENOTECNICA, “con sede provvisoria” presso l’I.T.I. "G. SEGATO" (BLTF01101E) di Belluno, fino al 31.08.2016;

2) Che, la deducente ha partecipato alla FASE C della mobilità per l’a.s. 2016/17 per la scuola secondaria di II grado con punteggio 17, ovvero punti 11 oltre 6 punti per ricongiungimento familiare;

3) Che, la ricorrente ha presentato la domanda di mobilità territoriale obbligatoria, ordinando secondo preferenza 42 ambiti ed indicando come primo ambito SICILIA AMBITO 0016;

4) Che, la richiesta di mobilità è stata fatta con domanda presentata a mezzo portale Istanze online del MIUR, che è stata convalidata dall’Ufficio Scolastico Provinciale competente;

5) che, l’USP competente ha integralmente accettato, ai fini delle procedure di mobilità, quanto esposto e dichiarato nella domanda di mobilità;

6) Che, in data 13.08.2016, è stata *trasferita presso: BASILICATA AMBITO 0004 tipologia di posto: - , classe di concorso: A018 Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica*”;

7) Che, a seguito di tale trasferimento la ricorrente ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell’O.M. n.241/2016, sono stati pubblicati i movimenti del personale docente a tempo indeterminato FASE B - C - D della scuola primaria disposti per l’a.s. 2016/17, con decorrenza a tutti gli effetti dall’1.09.2016, come da elenco dei trasferimenti, pubblicato con decreto dell’USP MATERA, tra i quali è riportato il nominativo della scrivente;

8) che, il punteggio della ricorrente, non è stato rispettato ai fini dell’assegnazione della sede nella procedura di mobilità;

9) Che, la deducente, ha inserito come prima Provincia ai fini del trasferimento, la Provincia di Messina indicando nelle preferenze territoriali come primo Ambito: Sicilia Ambito 0016;

10) Che dall’esame dei bollettini dei trasferimenti interprovinciali verso la Regione Sicilia risulta “in esubero” a seguito delle procedure di mobilità 2016/17, ovvero non trasferita su base nazionale per carenza di posti, la docente GIONFRIDDO LAURA, nata il 30.01.1981, appartenente alla medesima Classe di concorso della ricorrente, ovvero la A018, con punteggio ZERO, senza precedenza di legge, concorrente alla fase C della mobilità, assegnata al Liceo Artistico “Gagini” di Siracusa;

11) Che la docente Gionfriddo Laura, con un punteggio pari a ZERO, ha avuto assegnato una cattedra nella Classe di concorso A018 a Siracusa, Sicilia ambito 0026, collocato dalla ricorrente al posto 17 nella domanda di mobilità, ed ha occupato una sede che sarebbe spettata alla Prof.ssa Miceli, in quanto anch’ella concorrente alla stessa fase C;



- 12) Che, il MIUR non ha rispettato i criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato;
- 13) Che, il Miur non ha reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati nella scelta ed individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità (con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento), né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri e modalità operative, non consento di verificare le procedure adottate;
- 14) Che il quadro orario delle materie insegnate al Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di Matera, non prevede l'insegnamento della disciplina di cui alla classe di concorso A018 "Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica", per la quale è abilitata la ricorrente, mentre prevede l'insegnamento del "Disegno e Storia dell'arte", per il quale è necessario possedere l'abilitazione alla classe di concorso A025;
- 15) Che, per quanto sopra, il MIUR ha assegnato come sede definitiva alla docente Miceli, abilitata nella classe di concorso A018, una scuola nella quale non è previsto l'insegnamento di tale disciplina;
- 16) che la ricorrente, in data 23.08.2016, ha inoltrato anche "Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado - anno scolastico 2016/17", indicando la priorità spettante ai sensi dell'art.8 comma 1 punto IV lettera m) del CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2016/17, in quanto lavoratrice madre di due figli di età inferiore ai 6 anni, indicando le preferenze nelle sedi scelte, secondo il seguente ordine: Codice MESS030ZQ/ - Distretto 030; Codice MESS000VQ8 - Provincia di Messina;
- 17) Che, in data 12.09.2016, sul sito istituzionale, sono state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti richiedenti l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria relative all'a.s. 2016/17;
- 18) Che per la classe di concorso A018, in provincia di Messina, nessuna utilizzazione o assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/17 è stata effettuata;
- 19) Che la docente Miceli Maria non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/17;
- 20) Che la docente è madre di n.2 figli di 5 anni a 1 anno e 7 mesi;
- 21) Che, nella domanda di mobilità ed in quella di assegnazione provvisoria non è prevista la possibilità di inserire i benefici previsti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 e di potere godere della "assegnazione temporanea";



- 22) che la ricorrente in data 25.01.2017, ha inoltrato domanda di assegnazione temporanea, in quanto madre di una bambina di età inferiore ai 3 anni, ovvero di un anno e 7 mesi;
- 23) che l'USP Messina ha rigettato la superiore richiesta;
- 24) Che, il nucleo familiare della Prof.ssa Miceli è composto, dalla medesima, dal marito Sig. LICCIARDELLO Alessandro, e dai figli LICCIARDELLO Anna, nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 19.07.2015 (di anni uno e sette mesi) e di LICCIARDELLO Giuseppe, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 06.12.2011 (di anni cinque).
- 25) Che, le condizioni di vita e di salute della bambina non rendono (in alcun modo) possibile, per la ricorrente trasferirsi a Matera, in quanto ciò comporterebbe necessariamente ed irreversibilmente un pregiudizio e danno alla figlia Anna (con età inferiore ai tre anni) ed fratello Giuseppe (di anni 5) ed alla loro regolare e serena crescita.
- 26) Che, il Sig. Licciardello Alessandro svolge la propria attività lavorativa a Palermo, luogo in cui si reca giornalmente da Santo Stefano di Camastra (in cui è stata fissata la casa coniugale dei Sigg.ri Licciardello – Miceli e dei figli minori).
- 27) Che, il marito della deducente, dipendente pubblico con contratto a tempo determinato (precario) per potersi recare sul posto di lavoro è costretto ad una percorrenza quotidiana di 200 Km circa.
- 28) Che, per potere accudire i figli la Prof.ssa Miceli nell'a.s. 2015/16 ha usufruito del congedo parentale spettante, e nell'a.s. 2016/17 ha usufruito, dal Settembre 2016 al 16 Ottobre 2016, dell'ulteriore congedo parentale, mentre dal 17 Ottobre 2016 ad oggi sta fruendo di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia;
- 29) Che, il trasferimento a Matera, è insostenibile per la scrivente, per ragioni economiche, in quanto l'istante non può contribuire economicamente ai bisogni della famiglia perché priva di stipendio, in quanto collocata, in atto, in aspettativa non retribuita.
- 30) Che, la deducente ha formulato istanza di aspettativa non retribuita per evitare il trasferimento a Matera, per non abbandonare e disgregare l'intero nucleo familiare, anche in considerazione del fatto che il marito non può in alcun modo accudire ai figli perché lavora fuori sede.
- 31) Che la docente, non può in alcun modo trasferirsi a Matera, poiché ne deriverebbe un danno irreparabile alle proprie condizioni di salute, in quanto la stessa è affetta da gravi patologie osteoarticolari e vertebrali (n° 3 ernie del disco) che le limitano i movimenti e la possibilità di attendere alle normali faccende.
- 32) Che, le condizioni di salute della Prof.ssa Miceli, si sono ulteriormente complicate in quanto è intervenuta una sindrome fibro - mialgica con algie diffuse e



flogosi di numerosi tendini e piccole articolazioni.

33) Che, il figlio piccolo della Miceli ad oggi allatta a seno della madre.

B) **DISPORRE CTU**, consulenza tecnica di ufficio mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

1) sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere se le procedure di selezione ed assegnazione della sede ed il trasferimento della ricorrente sono legittimi e se è stata assegnata o meno una sede conforme alle norme di legge, ai titoli, preferenze e punteggi ed a quanto esposto in ricorso;

2) accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di trasferimento della ricorrente è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso il primo ambito richiesto nella relativa domanda ed a quelli indicati in progressione e se il criterio della viciniorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

3) svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva spettante effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della preferenza, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) documento identità;
- 3) Proposta di assunzione ai sensi della L.107/2015 FASE C;
- 4) Accettazione proposta assunzione;
- 5) Contratto a t.i.;
- 6) Accettazione del Contratto a t.i.;
- 7) Nomina in ruolo a.s. 2015/16;
- 8) Domanda di mobilità;
- 9) Domanda di mobilità convalidata;
- 10) email del 13.08.2016 – trasferimento;
- 11) Reclamo in autotutela;
- 12) Email di assegnazione scuola per triennio;
- 13) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Messina;
- 14) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Matera;
- 15) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Catania;



- 16) Decreto n.4888/2016: Sede a docenti in esubero a.s. 2016/17 dopo procedure di mobilità, USP SIRACUSA;
- 17) Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale scuola secondaria di II grado;
- 18) Elenco assegnazione provvisoria scuola secondaria di II grado, USP Messina, Prot. n. 15154 del 29.09.2016;
- 19) Incarico triennale a Matera;
- 20) Congedi parentali;
- 21) Domanda di assegnazione temporanea;
- 22) Risposta USP Messina a Domanda di assegnazione temporanea;
- 23) Certificati medici Prof.ssa Miceli;
- 24) CCNI dell'8.4.2016;
- 25) CCNI per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/17;
- 26) Ipotesi Contratto Utilizzazioni e Assegnazione a.s.2016/17;
- 27) CCNLL del 29.11.2007 – Scuola;
- 28) Certificato di servizio Sig. Licciardello;
- 29) Certificato di residenza e stato di famiglia;
- 30) Massime Tribunale Reggio Emilia;
- 31) Massime Tribunale Lecce;
- 32) Ordinanza del 15.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2491/2016-1 R.G.;
- 33) Ordinanza del 17.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2493/2016-1 R.G.;
- 34) Ordinanza Tribunale di Roma n. cronol. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 35) Ordinanza Tribunale di Roma n.cronol. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 36) Massime TAR Parma;
- 37) Massime TAR Roma;
- 38) Ordinanza n.16081/2016 del 2.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2497/2016-1 R.G.;
- 39) l'Ordinanza n.28744/2016 del 16.09.2016 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani;
- 40) Decreto N.04816/2016 REG.PROV.CAU. emesso dal TAR Lazio nell'ambito del procedimento n.6565/2016 RG, integrato da motivi aggiunti;
- 41) Decreto MIUR. AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE(U). 0018682.26-08-2016con il quale USP Roma ha eseguito quanto stabilito con Decreto dal TAR Lazio N.04816/2016 REG.PROV.CAU.
- 42) ordinanza di sospensione della mobilità n.4720/2016 REG.PROV.CAU. emessa nel corso del procedimento n.6780/2016 RG dal TAR Lazio;



- 43) ordinanza TAR Salerno;
 - 44) Ordinanza del Tribunale di Taranto del 10.01.2017;
 - 45) massime, Tribunale di Roma del 26.01.2000;
 - 46) Ordinanza Tribunale di Vicenza 12.11.2016;
 - 47) Ordinanza del Tribunale di Venezia relativa al procedimento R.G. 2010/2016;
 - 48) Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 16.11.2016;
 - 49) Costituzioni in giudizio del MIUR nei procedimenti R.G. n. 2497/2016, 2493/2016 e 2491/2016 del Tribunale di Patti;
 - 50) Ordinanza su istanza 151 cpc, cronol.118894/16 del Tribunale di Roma;
 - 51) POF Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera;
 - 52) Elenco posti disponibili scuola secondaria di II grado, pubblicato da USP Messina;
 - 53) Elenco posti di potenziamento pubblicato da USP Messina;
 - 54) Certificazione medica del'1.02.2017 della Prof.ssa Miceli;
 - 55) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Trapani;
 - 56) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Ragusa;
 - 57) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Caltanissetta;
 - 58) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Siracusa;
 - 59) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Agrigento;
 - 60) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Enna;
 - 61) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Palermo.
- Sant'Agata di Militello, 07.03.2017

Avv. Massimiliano Fabio

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.**

PREMESSO

Il Ricorso ex art.700 in corso di causa;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol. 118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati,



nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;

4) Che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;

5) Che la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del Sito Istituzionale del MIUR sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 07.03.2017.

Avv. Massimiliano Fabio



**NOMINA DIFENSORE – PROCURA SPECIALE – DICHIARAZIONE DI
RICEZIONE INFORMATIVA EX DLG 28/2010 E DLGS 196/2003**

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni altro stato e grado, nell'eventuale esecuzione mobiliare, immobiliare ed anche presso terzi, nonché nel giudizio di opposizione ed in ogni altro inerente e conseguente che ne possa derivare seppure successivo, in sede fallimentare con facoltà e potere di proporre relative istanze e di rinunciare agli atti, di ricevere somme e rilasciare quietanze anche transattive; di deferire e riferire qualsiasi tipo di giuramento, proporre querela di falso, riconoscere documenti, l'avv. Massimiliano Fabio del Foro di Patti, cf FBAMSM70D28F158V e mail massimilianofabio@gmail.com - p.e.c. massimilianofabio@pec.giuffrè.it - Tel - fax è 0941701160, con studio in Via Sardegna n°1 – Complesso Agora di Sani'Agata Militello (ME), cui conferisco ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e presentarsi ai relativi procedimenti di conciliazione di qualsiasi genere e natura e dimanzi a tutte le autorità e commissioni, transigere, riscuotere somme, proporre appello, fare opposizione, farsi sostituire da altri procuratori, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 cpc, con facoltà di rinunciare agli atti ed alle domande formulate, presentare, redigere e notificare atti di precetto, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali e nominare procuratori domiciliatari e/o suoi sostituti con procure speciali aventi tutti i medesimi poteri allo stesso conferiti, trattenere somme a pagamento in acconto ed a saldo della sua attività professionale che mi impegno a pagare secondo le tariffe professionali vigenti di cui al D.M. n. 55 del 2014, con facoltà del predetto procuratore e difensore di determinarle nella misura dei massimi tariffari, oltre i moltiplicatori e le maggiorazioni di legge, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. Dichiaro di essere stato informato per iscritto ai sensi dell'art 4, comma terzo del D.lgs. n°28 e nei modi e termini di legge della possibilità di ricorrere relativamente alla controversia di cui al presente atto, al procedimento di mediazione ivi previsto e dei connessi benefici fiscali, di cui agli artt. 17 e 20 del citato decreto, come da allegata e/o seguente dichiarazione: 1) di essere stato informato che in relazione alla controversia insorta tra me e la controparte, è possibile, prima di dar corso all'azione giudiziale, di esperire, davanti ad un organismo abilitato, il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. 28/2010; 2) di essere stato informato che anche relativamente a detto procedimento di mediazione, è possibile avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato, qualora ne sussistano i presupposti di legge; 3) di essere stato informato del fatto che all'utilizzo del richiamato procedimento sono connessi i benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del citato D.lgs. ed in particolare, a) che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al suddetto procedimento sono esenti all'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura escluse le spese e competenze di spettanza dell'Organismo di Mediazione; b) che l'eventuale verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di Euro 50.000,00 e che, in caso di valore superiore, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente; c) della possibilità di avvalersi di un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione, fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 in caso di buon esito del tentativo di mediazione, ovvero pari alla metà della predetta indennità in caso di insuccesso, dichiaro di essere stato informato delle disposizioni di cui al d.lgs 132/2014 in materia di negoziazione assistita obbligatoria e facoltativa.
Eleggo domicilio c/o AVV. ANNA LATERZA IN VIA RECINTO

NAZIONI UNITE n.13 BI MATERA (MT).

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.


Vera ed autentica la firma
Avv. Massimiliano Fabio



N. R.G. 347/2017



TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE - Giudice del Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice

visti gli atti della causa n. r.g. **347/2017**,

letto il ricorso:

fissa per la comparizione delle parti l'udienza di discussione

del **08/05/2017**, ore **09:30**; disponendo che a cura di parte ricorrente, si provveda alla notifica nei termini di legge.

Matera, 08/03/2017.

Il Giudice

dott. Antonio Marzario



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ATTI E PROVVEDIMENTI TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

(PER NOTIFICA TRAMITE PEC)

Io sottoscritto **Avv. Massimiliano Fabio**, nella qualità di difensore di **MARIA MICELI**, Cod.Fisc. MCLMRA77L50I754N, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114,

ATTESTO

che le copie informatiche del

- **Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc del 07.03.2017. davanti al Tribunale di Matera – Sezione Lavoro R.G. n°347/2017. (RICORSO_EX_ART_414.PDF)** - di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 16bis comma 9bis e art. 16 undecies del D.L. n° 179 del 2012 e s.m.i.
- **Procura alle liti allegata al Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc del 07.03.2017. davanti al Tribunale di Matera – Sezione Lavoro R.G. n°347/2017. (1_PROCURA_ALLE_LITI.PDF)** - di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 16bis comma 9bis e art. 16 undecies del D.L. n° 179 del 2012 e s.m.i.
- **Decreto di fissazione dell'udienza del 08.05.2017 emesso l'08.03.2017 dal Tribunale di Matera Sezione Lavoro, cron. n°1317/2017 e depositato in Cancelleria il 09.03.2017 relativo al procedimento n°347/2017 RG. (DECRETO_FISSAZ_UD.PDF)** - di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 16bis comma 9bis e art. 16 undecies del D.L. n° 179 del 2012 e s.m.i.

qui allegate,

SONO CONFORMI

alle copie informatiche degli stessi presenti nel fascicolo informatico rubricato al 347/2017 R.G. del Tribunale di MATERA Sezione Lavoro, da cui sono tratte.

Sant'Agata di Militello, li 13-03-2017.

Avv. Massimiliano Fabio

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

ex art.3 bis Legge 21 Gennaio 1994, n.53

Io sottoscritto **Avv. Massimiliano Fabio**, (cod. fisc.: **FBAMSM70D28F158V**, P.IVA **02089130831**) del Foro di Patti, con studio in Sant'Agata di Militello, Via Sardegna n.1 Complesso Agorà, autorizzato alle notifiche ex L. 21 Gennaio 1994 n. 53 e succ. mod., come da autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti (ME) rilasciata con delibera del 30.10.2013, nella qualità di procuratore e difensore della docente **MICELI Maria**, nata a Siracusa, il 10 Luglio 1977, codice fiscale **MCL MRA 77L50 I754N**, residente in Via Emanuela Setti Carraro, 10 di Santo Stefano di Camastra (Me), come da procura in atti, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge le copie informatiche firmate digitalmente del **Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc del 07.03.2017**. davanti al **Tribunale di Matera – Sezione Lavoro**, con allegata procura alle liti, e decreto di fissazione dell'udienza del **08.05.2017** emesso l'**08.03.2017** dal **Tribunale di Matera Sezione Lavoro**, cron. n°**1317/2017** e depositato in Cancelleria il **09.03.2017** tutti relativi al procedimento n°**347/2017 RG**. del **Tribunale di Matera Sezione Lavoro**, con relative attestazioni di conformità, delle quali attesto la conformità agli originali cartacei ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 07 Marzo 2005 n.82, a mezzo PEC **massimilianofabio@pec.giuffre.it**, a:

- 1) **MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante il **Ministro pro tempore**, domiciliato ex lege presso l'**Avvocatura dello Stato di Roma**, C.F.: **80224030587** in Via dei Portoghesi n°12, di Roma trasmettendone copie informatiche firmate digitalmente a mezzo indirizzo PEC **roma@mailcert.avvocaturastato.it** estratto dal portale **indicepa.gov.it**.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica da me firmata digitalmente, contiene i sopra indicati allegati informatici, anch'essi da me firmati digitalmente, dei quali attesto la conformità agli originali cartacei.

Sant'Agata di Militello, 13.03.2017.

Avv. Massimiliano Fabio

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "massimilianofabio@pec.giuffre.it" <massimilianofabio@pec.giuffre.it>
Data lunedì 13 marzo 2017 - 11:44

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_ARI

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/03/2017 alle ore 11:44:31 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_ARI" proveniente da "massimilianofabio@pec.giuffre.it"
ed indirizzato a:
roma@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec283.20170313114431.06557.04.1.85@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (801 bytes)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "massimilianofabio@pec.giuffre.it" <massimilianofabio@pec.giuffre.it>

Data lunedì 13 marzo 2017 - 11:44

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_ARI

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/03/2017 alle ore 11:44:42 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_ARI" proveniente da "massimilianofabio@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "roma@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec283.20170313114431.06557.04.1.85@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1921 Kb)

dati-cert.xml (882 bytes)

smime.p7s (4 Kb)

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

ex art.3 bis Legge 21 Gennaio 1994, n.53

Io sottoscritto **Avv. Massimiliano Fabio**, (cod. fisc.: FBAMSM70D28F158V, P.IVA 02089130831) del Foro di Patti, con studio in Sant'Agata di Militello, Via Sardegna n.1 Complesso Agorà, autorizzato alle notifiche ex L. 21 Gennaio 1994 n. 53 e succ. mod., come da autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti (ME) rilasciata con delibera del 30.10.2013, nella qualità di procuratore e difensore della docente **MICELI Maria**, nata a Siracusa, il 10 Luglio 1977, codice fiscale MCL MRA 77L50 I754N, residente in Via Emanuela Setti Carraro, 10 di Santo Stefano di Camastra (Me), come da procura in atti, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge le copie informatiche firmate digitalmente del **Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc del 07.03.2017. davanti al Tribunale di Matera – Sezione Lavoro, con allegata procura alle liti, e decreto di fissazione dell'udienza del 08.05.2017 emesso l'08.03.2017 dal Tribunale di Matera Sezione Lavoro, cron. n°1317/2017 e depositato in Cancelleria il 09.03.2017 tutti relativi al procedimento n°347/2017 RG. del Tribunale di Matera Sezione Lavoro, con relative attestazioni di conformità**, delle quali attesto la conformità agli originali cartacei ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 07 Marzo 2005 n.82, a mezzo PEC **massimilianofabio@pec.giuffre.it**, a:

- 1) **MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante il Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, C.F.:80224030587 in Via dei Portoghesi n°12, di Roma, trasmettendone copie informatiche firmate digitalmente a mezzo indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** estratto da Reginde.**

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica da me firmata digitalmente, contiene i sopra indicati allegati informatici, anch'essi da me firmati digitalmente, dei quali attesto la conformità agli originali cartacei.

Sant'Agata di Militello,13.03.2017

Avv. Massimiliano Fabio

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "massimilianofabio@pec.giuffre.it" <massimilianofabio@pec.giuffre.it>
Data lunedì 13 marzo 2017 - 11:51

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_ARR

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/03/2017 alle ore 11:51:40 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_ARR" proveniente da "massimilianofabio@pec.giuffre.it"
ed indirizzato a:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec283.20170313115140.02464.06.1.86@pec.aruba.it

Allegato(i)

datcert.xml (804 bytes)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "massimilianofabio@pec.giuffre.it" <massimilianofabio@pec.giuffre.it>

Data lunedì 13 marzo 2017 - 11:51

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_ARR

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/03/2017 alle ore 11:51:45 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_ARR" proveniente da "massimilianofabio@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec283.20170313115140.02464.06.1.86@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1818 Kb)

dati-cert.xml (886 bytes)

smime.p7s (4 Kb)

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

ex art.3 bis Legge 21 Gennaio 1994, n.53

Io sottoscritto **Avv. Massimiliano Fabio**, (cod. fisc.: FBAMSM7oD28F158V, P.IVA 02089130831) del Foro di Patti, con studio in Sant'Agata di Militello, Via Sardegna n.1 Complesso Agorà, autorizzato alle notifiche ex L. 21 Gennaio 1994 n. 53 e succ. mod., come da autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti (ME) rilasciata con delibera del 30.10.2013, nella qualità di procuratore e difensore docente **MICELI Maria**, nata a Siracusa, il 10 Luglio 1977, codice fiscale MCL MRA 77L50 I754N, residente in Via Emanuela Setti Carraro, 10 di Santo Stefano di Camastra (Me), come da procura in atti, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge le copie informatiche firmate digitalmente del **Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc del 07.03.2017. davanti al Tribunale di Matera – Sezione Lavoro, con allegata procura alle liti, e decreto di fissazione dell'udienza del 08.05.2017 emesso l'08.03.2017 dal Tribunale di Matera Sezione Lavoro, cron. n°1317/2017 e depositato in Cancelleria il 09.03.2017 tutti relativi al procedimento n°347/2017 RG. del Tribunale di Matera Sezione Lavoro, con relative attestazioni di conformità, delle quali attesto la conformità agli originali cartacei ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 07 Marzo 2005 n.82, a mezzo PEC massimilianofabio@pec.giuffre.it, a:**

MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante il Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Potenza C.F.: 80008800767 in Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) di Potenza, trasmettendone copie informatiche firmate digitalmente a mezzo indirizzo PEC potenza@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal portale indicepa.gov.it

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica da me firmata digitalmente, contiene i sopra indicati allegati informatici, anch'essi da me firmati digitalmente, dei quali attesto la conformità agli originali cartacei.

Sant'Agata di Militello, 13.03.2017.

Avv. Massimiliano Fabio

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "massimilianofabio@pec.giuffre.it" <massimilianofabio@pec.giuffre.it>
Data lunedì 13 marzo 2017 - 11:54

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_API

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/03/2017 alle ore 11:54:22 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_API" proveniente da "massimilianofabio@pec.giuffre.it"
ed indirizzato a:
potenza@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec283.20170313115422.02473.07.1.86@pec.aruba.it

Allegato(1)

daticert.xml (804 bytes)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "massimilianofabio@pec.giuffre.it" <massimilianofabio@pec.giuffre.it>

Data lunedì 13 marzo 2017 - 11:54

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_API

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/03/2017 alle ore 11:54:28 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_API" proveniente da "massimilianofabio@pec.giuffre.it" ed indirizzato a: "potenza@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec283.20170313115422.02473.07.1.86@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1923 Kb)

daticert.xml (888 bytes)

smime.p7s (4 Kb)

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

ex art.3 bis Legge 21 Gennaio 1994, n.53

Io sottoscritto **Avv. Massimiliano Fabio**, (cod. fisc.: FBAMSM70D28F158V, P.IVA 02089130831) del Foro di Patti, con studio in Sant'Agata di Militello, Via Sardegna n.1 Complesso Agorà, autorizzato alle notifiche ex L. 21 Gennaio 1994 n. 53 e succ. mod., come da autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti (ME) rilasciata con delibera del 30.10.2013, nella qualità di procuratore e difensore della docente **MICELI Maria**, nata a Siracusa, il 10 Luglio 1977, codice fiscale MCL MRA 77L50 I754N, residente in Via Emanuela Setti Carraro, 10 di Santo Stefano di Camastra (Me), come da procura in atti, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge le copie informatiche firmate digitalmente del **Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc del 07.03.2017. davanti al Tribunale di Matera – Sezione Lavoro, con allegata procura alle liti, e decreto di fissazione dell'udienza del 08.05.2017 emesso l'08.03.2017 dal Tribunale di Matera Sezione Lavoro, cron. n°1317/2017 e depositato in Cancelleria il 09.03.2017 tutti relativi al procedimento n°347/2017 RG. del Tribunale di Matera Sezione Lavoro, con relative attestazioni di conformità**, delle quali attesto la conformità agli originali cartacei ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 07 Marzo 2005 n.82, a mezzo PEC **massimilianofabio@pec.giuffre.it**, a:

- 1) **MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante il Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Potenza C.F.: 80008800767 in Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) di Potenza, trasmettendone copie informatiche firmate digitalmente a mezzo indirizzo PEC ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it estratto da Reginde.**

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica da me firmata digitalmente, contiene i sopra indicati allegati informatici, anch'essi da me firmati digitalmente, dei quali attesto la conformità agli originali cartacei.
Sant'Agata di Militello, 13.03.2017.

Avv. Massimiliano Fabio

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "massimilianofabio@pec.giuffre.it" <massimilianofabio@pec.giuffre.it>
Data lunedì 13 marzo 2017 - 11:57

ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_APR

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/03/2017 alle ore 11:57:10 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_APR" proveniente da "massimilianofabio@pec.giuffre.it"
ed indirizzato a:
ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec283.20170313115710.02476.06.1.86@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (804 bytes)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "massimilianofabio@pec.giuffre.it" <massimilianofabio@pec.giuffre.it>

Data lunedì 13 marzo 2017 - 11:57

CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_APR

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/03/2017 alle ore 11:57:25 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994_APR" proveniente da "massimilianofabio@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "ads.pz@mallcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec283.20170313115710.02476.06.1.86@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1923 Kb)

dati-cert.xml (886 bytes)

smime.p7s (4 Kb)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ATTI E PROVVEDIMENTI TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

(PER NOTIFICA TRAMITE PEC)

Io sottoscritto **Avv. Massimiliano Fabio**, nella qualità di difensore di **MARIA MICELI**, Cod.Fisc. MCLMRA77L50I754N, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114,

ATTESTO

che le copie informatiche del

- **Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc del 07.03.2017. davanti al Tribunale di Matera – Sezione Lavoro R.G. n°347/2017. (RICORSO_EX_ART_414.PDF)** - di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 16bis comma 9bis e art. 16 undecies del D.L. n° 179 del 2012 e s.m.i.
- **Procura alle liti allegata al Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc del 07.03.2017. davanti al Tribunale di Matera – Sezione Lavoro R.G. n°347/2017. (1_PROCURA_ALLE_LITI.PDF)** - di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 16bis comma 9bis e art. 16 undecies del D.L. n° 179 del 2012 e s.m.i.
- **Decreto di fissazione dell'udienza del 08.05.2017 emesso l'08.03.2017 dal Tribunale di Matera Sezione Lavoro, cron. n°1317/2017 e depositato in Cancelleria il 09.03.2017 relativo al procedimento n°347/2017 RG. (DECRETO_FISSAZ_UD.PDF)** - di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 16bis comma 9bis e art. 16 undecies del D.L. n° 179 del 2012 e s.m.i.

qui allegate,

SONO CONFORMI

alle copie informatiche degli stessi presenti nel fascicolo informatico rubricato al
347/2017 R.G. del Tribunale di MATERA Sezione Lavoro, da cui sono tratte.

Sant'Agata di Militello, li 13-03-2017.

Avv. Massimiliano Fabio

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod.Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ATTI E PROVVEDIMENTI TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

(PER NOTIFICA TRAMITE PEC)

Io sottoscritto **Avv. Massimiliano Fabio**, nella qualità di difensore di **MARIA MICELI**, Cod.Fisc. MCLMRA77L50I754N, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114,

ATTESTO

che la copia informatica del

Decreto d'accoglimento istanza emesso dal Tribunale di Matera Sezione Lavoro il 10.04.2017 e depositato in cancelleria in pari data relativo al procedimento n° R.G. 347/2017 Del Tribunale di Matera (DECRETO_ACCOGLIMENTO_ISTANZA.PDF)

- di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 16bis comma 9bis e art. 16 undecies del D.L. n° 179 del 2012 e s.m.i.

qui allegate,

E' CONFORME

alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al 347/2017 R.G. del Tribunale di MATERA Sezione Lavoro, da cui è tratta.

Sant'Agata di Militello, li 13-04-2017.

Avv. Massimiliano Fabio

N. R.G. 347/2017



TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE - Giudice del Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice

A conferma del decreto di fissazione di udienza per la data dell'08/05/2017

Visto l'art. 151 c.p.c.,

considerato il numero dei potenziali controinteressati,

autorizza parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati tramite pubblicazione sui siti internet dell'Ufficio scolastico regionale della Basilicata www.basilicata.istruzione.it, dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria www.istruzione.calabria.it, dell'Ufficio ambito territoriale per la provincia di Matera www.istruzioneematera.it nonché del sito del ministero dell'Istruzione hubmiur.pubblica.istruzione.it,

si avvisano i controinteressati che potranno costituirsi direttamente all'udienza dell'08/05/2017 ore 9:30 alla quale rinvia.

Matera, 10/04/2017.

Il Giudice
dott. Antonio Marzario



Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod.Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

Sant'Agata di Militello, 13.04.2017

**All'Ufficio Scolastico per la
Regione Basilicata**

Piazza delle Regioni s.n.c.

85100 - Potenza -

Pec:drba@postacert.istruzione.it

**All'Ufficio Scolastico per la
Regione Calabria**

Via Lungomare 259

88100 Catanzaro

Pec: drcal@postacert.istruzione.it

**All'USP - Ambito Territoriale per
la Provincia di Matera**

Via Siris, snc

75100 Matera

PEC: uspmt@postacert.istruzione.it

Oggetto: Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale del Miur, dell'Ufficio Scolastico per la Regione Basilicata, Ufficio Scolastico per la Regione Calabria e Ufficio Scolastico Provinciale di Matera per notifica per pubblici proclami relativa al proc. **Miceli Maria/MIUR**, n. 347/2017 R.G. del Tribunale di Matera – Sezione Lavoro – G.d.L. Dott. Antonio Marziario, ud. 08.05.2017

Io **Avv. Massimiliano Fabio** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, pec: massimilianofabio@pec.giuffre.it, fax 0941 701160, quale difensore della

Docente Miceli Maria,

nata a Siracusa, il 10 Luglio 1977, codice fiscale MCL MRA 77L50 I754N, residente in Via Emanuela Setti Carraro, 10 di Santo Stefano di Camastra

(Me) elettivamente domiciliata in Recinto Nazioni Unite n.13 di Matera, nello studio dell'Avv. **Anna LATERZA** del Foro di Matera, che rappresento e difendo in virtù di delega allegata al ricorso indicato in oggetto, visto il decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera del 10.04.2017 reso nel procedimento n.347/2017 R.G.

CHIEDO

1) che si provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico per la Regione Basilicata, dell'Ufficio Scolastico per la Regione Calabria e Ufficio Scolastico Provinciale di Matera, dei seguenti atti che invio in copia conforme:

- Ricorso ex art.414 c.p.c.;
- Procura alle liti allegata al Ricorso ex art.414 c.p.c.;
- Decreto fissazione udienza del 08.05.2017 reso nel procedimento n.347/2017 R.G. del Tribunale di Matera – Sezione Lavoro.
- Decreto con autorizzazione per la notifica per pubblici proclami del 10.04.2017;
- attestazioni di conformità degli atti;

2) che mi venga inviata l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo e-mail massimilianofabio@gmail.com oppure all'indirizzo pec: massimilianofabio@pec.giuffre.it, il tutto con la massima urgenza ed entro il 20.04.2017.

Distinti saluti

Avv. Massimiliano Fabio

Bruna FIORE

Da: Avv. Massimiliano Fabio <massimilianofabio@pec.giuffre.it>
Inviato: giovedì 13 aprile 2017 19:58
A: uspmt@postacert.istruzione.it
Oggetto: Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale del Miur, dell'Ufficio Scolastico per la Regione Basilicata, Ufficio Scolastico per la Regione Calabria e Ufficio Scolastico Provinciale di Matera per notifica per pubblici proclami relativa al proc. Miceli
Allegati: rich_not_pubblici_proclami_Miceli.pdf.p7m; atti_da_pubblicare.zip; rich_not_pubblici_proclami_Miceli.pdf

Distinti saluti.
Avv. Massimiliano Fabio

Studio Legale Fabio
Avv. Massimiliano Fabio
Patrocinate in Cassazione
Via Sardegna n°1 - Complesso Agorà
98076 Sant'Agata di Militello (Me)
tel/fax 0941701160